



ANNUNCIO PER LA POSA DI IMPIANTI SOLARI NON SOGGETTI A LICENZE

Istante: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

Firma: _____

Proprietario: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

Firma: _____

Progettista/Installatore: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

Firma: _____

Oggetto dell'annuncio

Descrizione dei lavori: _____

Ubicazione: _____

Mappale No.: _____

Località: _____

Caratteristiche della costruzione

Costo dell'opera (Fr.): _____

Relazione tecnica (con indicazione dei materiali impiegati): _____

Documenti da allegare (art. 3a RLE)

- a) un estratto planimetrico 1:500 o 1:1000 dell'edificio;
- b) un modello del pannello previsto e la potenza installata complessiva;
- c) una pianta del tetto con indicate le dimensioni e la posizione dell'impianto;
- d) una o più sezioni.

Riferimenti legislativi

✓ **Art. 32a dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)**

Impianti solari non soggetti ad autorizzazione

¹Un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto (art. 18a cpv. 1 LPT) se:

- a) sporge ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto;
- b) visto frontalmente e dall'alto, non sporge oltre la superficie del tetto;
- c) in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione; e
- d) si presenta come superficie compatta.

²Concrete prescrizioni edilizie fondate sul diritto cantonale sono applicabili se sono proporzionali a giustificate esigenze di protezione e se non limitano lo sfruttamento dell'energia solare in misura superiore a quanto previsto al capoverso 1.

³I progetti esenti dall'obbligo di autorizzazione devono essere annunciati, prima che inizino i lavori, all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia o a un'altra autorità competente secondo il diritto cantonale. Il diritto cantonale fissa il termine per l'annuncio nonché i piani e la documentazione da allegare.

✓ **Art. 3 lett. m) e n) del Regolamento di applicazione della Legge edilizia**

Lavori non soggetti a licenza

m) gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti situati nelle zone edificabili e nelle zone agricole (art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979)

n) gli impianti solari posati su tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi (art. 27 cifra II del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 e art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979)

✓ **Art. 3a cpv 1 e 3 del Regolamento applicazione della Legge edilizia**

Impianti solari

¹Per gli impianti solari non soggetti a licenza, l'annuncio ai sensi dell'art. 32a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 dev'essere formulato per iscritto e in due copie al Municipio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

³Entro dieci giorni dalla ricezione, il Municipio trasmette una copia della documentazione alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

✓ **Art. 4 lett. h) del Regolamento applicazione della Legge edilizia**

Lavori soggetti a licenza

h) gli impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del paesaggio (art. 95 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), negli insediamenti elencati nell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) e nei perimetri di rispetto dei beni culturali (art. 22 legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997).

Data: _____

Firma: _____